

RISOLUZIONE N. 42 /E

Roma, 25 Maggio 2016

OGGETTO: riscossione tramite modello “F24 EP” dell’imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14

Con risoluzione n. 51/E del 21 maggio 2015, sono stati istituiti i codici tributo di seguito elencati, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14:

- **“3990” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3991” denominato “IMIS- Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3992” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3993” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per aree edificabili - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3994” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**
- **“3995” denominato “IMIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”;**

- **“3996”** denominato **“IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”**.

Tanto premesso, i suddetti codici tributo possono essere adottati per il versamento dell'imposta di cui trattasi anche dagli enti pubblici che utilizzano il modello “F24 EP”. A tal fine, in sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMIS” (valore 8), con l'indicazione:

- nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella denominata *“Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”*, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
- nel campo “riferimento B”, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

I suddetti codici tributo saranno operativi a partire dal 1° giugno 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE